

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. xxxx/2019 promossa da:

PRENDITRICE

nei confronti di:

BANCA EMITTENTE

- parte attrice -

- parte convenuta -

Conclusioni di parte attrice

NEL MERITO:

affermata la responsabilità della banca convenuta, condannare la convenuta al risarcimento - in favore di parte attrice - della somma di Euro 31.600,00 per il danno patrimoniale subito dall'attrice per i fatti per cui è causa oppure al pagamento della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, aumentata degli interessi determinati nella misura legale dalla data della domanda; l'attrice dichiara, ai sensi del DPR n. 115/02, che il valore della presente vertenza è pari ad Euro 31.600,00; con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;

IN VIA ISTRUTTORIA:

si richiamano i documenti prodotti in giudizio; si richiede prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

1) vero che il giorno 1^o agosto 2017, verso le ore 9.00, l'impiegata della **BANCA EMITTENTE** sede di **(omissis)**, via**(omissis)**, **Signora (omissis)**, mi ha riferito telefonicamente sia di avere visionato che di avere giudicato vero l'assegno circolare di Euro 31.600,00 che alla stessa **Signora (omissis)** era stato consegnato nella suindicata circostanza di tempo e di luogo da mia madre **PRENDITRICE**

2) vero che il giorno 1^o agosto 2017, verso le ore 10.00, dopo avere avuto la conferma dall'impiegata della **BANCA EMITTENTE** sede di **(omissis)**, **Signora (omissis)**, che era vero l'assegno circolare di Euro 31.600,00 consegnatole in visione da mia madre **(omissis)**, ho proceduto a consegnare, in località Germignaga, il Camper targato al **Signor (omissis)**, residente in Saronno?"; si indica quale teste il **Signor (omissis)**, residente in **(omissis)**

Conclusioni di parte convenuta

Voglia il Tribunale di Varese, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con ogni declaratoria necessaria e consequenziale, respingere, con ogni opportuna motivazione e statuizione, le domande tutte proposte dalla **PRENDITRICE** nei confronti della **BANCA EMITTENTE** con l'atto di citazione notificato in data 27.03.19 poiché infondate in fatto e in diritto ed indimostrate, o come meglio.

In via istruttoria, ove ritenuto opportuno e senza inversione dell'onere probatorio gravante su parte attrice, si chiede l'ammissione delle prove orali dedotte nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. come di seguito ritrascritte:

1) vero che in data 1.08.17 la **PRENDITRICE**, in compagnia del marito, si recava presso la filiale **BANCA EMITTENTE** di **(omissis)**, ove veniva ricevuta dalla **Sig.ra (omissis)** impiegata di **BANCA EMITTENTE** alla quale richiedeva informazioni in merito all'apertura di un rapporto di conto corrente, riferendo di dovere procedere per l'incasso di un assegno circolare di € 31.600,00;

Sentenza, Tribunale di Varese, Giudice Valentina Leggio del 05.07.2021 n. 643

2) vero che la **PRENDITRICE**, quale potenziale nuova Cliente della Banca, era ignota al personale di **BANCA EMITTENTE** prima dell'1.08.19?;

3) vero che in data 1.08.17 nella medesima occasione l'impiegata di **BANCA EMITTENTE**, **Sig.ra (omissis)**, si limitava a riferire alla **PRENDITRICE** che la stessa avrebbe dovuto fornire alla Banca notizie circa la provenienza della somma che intendeva versare, a riferirle della necessità di svolgere alcune verifiche sul suo nominativo e invitava la stessa a produrre la documentazione necessaria al fine di completare l'istruttoria della pratica per l'apertura del conto corrente anche al fine del rispetto delle norme antiriciclaggio;

4) vero che in data 1.08.17 nella medesima occasione l'impiegata di **BANCA EMITTENTE**, **Sig.ra (omissis)** nel corso della telefonata avuta con un terzo che la **PRENDITRICE** aveva riferito essere suo figlio - **Sig. (omissis)** - ha spiegato anche a detto soggetto la necessità della documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica per l'apertura del conto corrente;

5) vero che in data 2.08.17 la **PRENDITRICE** mostrava per la prima volta agli impiegati di **BANCA EMITTENTE** l'assegno circolare di € 31.600,00 e lo consegnava all'operatore dello sportello che negoziava tale titolo salvo buon fine provvedendo a versarlo sul conto corrente;

6) vero che l'assegno era integro, senza abrasioni o cancellazioni (cfr. doc. n. 2 che si mostra al teste);

7) vero che in data 2.08.19 la **PRENDITRICE** chiedeva quando avrebbe potuto utilizzare l'importo accreditato per effettuare delle disposizioni in favore dei figli e l'impiegata di **BANCA EMITTENTE** riferiva che i fondi sarebbero stati disponibili non prima dell'8.08.17. Si indicano a testi: **Sig.ra (omissis)**; **Sig. (omissis)**; **Sig. (omissis)**; **Sig.ra (omissis)** tutti presso **BANCA EMITTENTE** filiale di **(omissis)**.

Si chiede altresì, nella denegata ipotesi di ammissione del cap. 1 dedotto da parte attrice nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi **Sig.ra (omissis)**, **Sig. (omissis)**, **Sig. (omissis)** e **Sig.ra (omissis)** tutti presso **BANCA EMITTENTE** filiale di **(omissis)**.

Con rifusione di spese e compensi di causa.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Oggetto di causa è l'assegno circolare n. **(omissis)** del **xx/xx/2017**, emesso da **BANCA EMITTENTE** in favore di **C(omissis)** per l'importo di euro 31.600 (doc. 2 attore). Tale assegno, in particolare, è stato consegnato a parte attrice da **D(omissis)**, acquirente del camper tg. **(omissis)** di sua proprietà, in occasione della cessione del mezzo avvenuta in data 31/07/2017 (doc. 1 attore).

Costituisce fatto pacifico che, in data 1/08/2017, quindi il giorno seguente al perfezionamento della vendita, parte attrice si è recata presso **BANCA EMITTENTE**, filiale di **(omissis)**, via **(omissis)**, al fine di stipulare un contratto di conto corrente, sul quale depositare l'assegno circolare ricevuto. Il conto è stato poi effettivamente aperto il 2/08/2017 (doc. 1 convenuto) e in pari data è stato posto all'incasso il predetto assegno.

Il successivo 9/08/2017 parte convenuta è stata informata dall'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane che l'assegno circolare in questione era falso, dandone immediata comunicazione alla propria cliente.

2. Parte attrice ha quindi lamentato, con l'atto di citazione e con le successive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., che in occasione del primo contatto con la **BANCA EMITTENTE** del 1/08/2017, avrebbe ricevuto da parte dell'impiegato allo sportello rassicurazioni circa la validità dell'assegno circolare che si sarebbe apprestata a versare sul nuovo conto corrente, salvo poi avvedersi qualche giorno

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Varese, Giudice Valentina Leggio del 05.07.2021 n. 643

più tardi (il 9/08/2017) della falsità dell'assegno stesso. La venditrice ha così subito un danno nella perdita del camper venduto e nell'impossibilità di riscuoterne il prezzo di vendita pattuito.

Parte attrice ha pertanto ravvisato una responsabilità della banca, quale soggetto qualificato, tenuto a stringenti obblighi di diligenza professionale, nel non aver immediatamente (cioè il 1/08/2017) ravvisato la non genuinità dell'assegno che, peraltro, avrebbe dovuto essere percepita ictu oculi in quanto nella parte inferiore dello stesso erano presenti solo le colonne delle decine e delle centinaia, sebbene l'importo indicato fosse superiore a tali entità di misura (euro 31.600).

Confidando quindi nella bontà dell'assegno, parte attrice si sarebbe determinata a consegnare il camper all'acquirente ancor prima di procedere all'effettivo incasso della somma, subendo così un danno del quale ha ritenuto responsabile l'istituto di credito convenuto.

2.1. La doglianza è infondata per le seguenti ragioni.

È documentalmente provato che la compravendita del camper si è perfezionata in data 31/07/2017 (come risulta dal doc. 1 attore) e in pari data è stato effettuato il passaggio di proprietà con annotazione nei registri del PRA. Ciò risulta anche dalle dichiarazioni rese da parte attrice ai Carabinieri di Luino, in occasione della proposizione di denuncia-querela nei confronti dell'acquirente (v. doc. 5 convenuto). La predetta, infatti, ha riferito che in data 31/07/2017 si è recata presso l'agenzia (omissis) di Gallarate per formalizzare con l'acquirente il passaggio di proprietà, previa consegna dei documenti del mezzo e ricezione dell'assegno circolare.

Deve quindi osservarsi che già il giorno prima di recarsi in Banca per l'apertura del conto e il versamento dell'assegno, parte attrice aveva consentito all'acquirente di effettuare il passaggio di proprietà del mezzo, privandosi così della giuridica disponibilità dello stesso ancor prima di verificare l'effettiva riscossione della somma pattuita quale corrispettivo.

Ne consegue che alcuna responsabilità può essere attribuita alla convenuta nell'aver ingenerato un affidamento sulla validità dell'assegno, posto che l'intervento della Banca è stato comunque successivo al perfezionamento della compravendita e delle formalità di trascrizione del passaggio di proprietà.

La domanda è quindi rigettata.

3. Con la comparsa conclusionale, tuttavia, parte attrice ha introdotto un nuovo profilo di doglianza rispetto alla condotta tenuta dalla convenuta, lamentando che la tardiva verifica della falsità dell'assegno da parte della Banca, accertata solo in data 9/08/2017, le avrebbe impedito di proporre tempestivamente la denuncia-querela nei confronti dell'acquirente del camper, tenuto conto che dalla visura del PRA risulta che lo stesso è stato esportato all'estero per la demolizione in data 4/08/2017. Se quindi la denuncia fosse stata presentata in una data anteriore, sarebbe stato possibile impedire l'esportazione all'estero del mezzo ed il suo recupero.

Tale censura è inammissibile in quanto introdotta tardivamente solo in sede di comparse conclusionali, non avendo parte attrice in alcuno dei precedenti scritti difensivi lamentato una perdita di chance in conseguenza della condotta asseritamente negligente tenuta dalla convenuta.

Questo rilievo preclude l'esame nel merito della questione nuova prospettata.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande di parte attrice sono interamente rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della non complessità e del numero contenuto delle questioni giuridiche trattate, del carattere documentale della causa.

Sentenza, Tribunale di Varese, Giudice Valentina Leggio del 05.07.2021 n. 643

Per questi motivi

il Tribunale di Varese in composizione monocratica

SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando

disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) rigetta le domande di parte attrice;

2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 3.627,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.

Varese, 2 luglio 2021

Il Giudice

dott.ssa Valentina Leggio

EX PARTE CREDITORIS